



Città di Saluzzo

REGOLAMENTO

COMUNALE SULLA DISCIPLINA

DELLA INSTALLAZIONE

DI MEZZI PUBBLICITARI

E DI TENDE

- Il presente schema di regolamento si dichiara fare parte integrante e sostanziale della **deliberazione** del Consiglio Comunale n. 118 in data 14 Ottobre 1982

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Classificazione dei mezzi pubblicitari di esercizio e non di esercizio

1. I mezzi pubblicitari si classificano, a seconda che riguardino l'esercizio stesso cui appartengono o la pubblicità in genere, in:
 - A. mezzi pubblicitari d'esercizio.

Si intendono tali le scritte, le tabelle e simili, a carattere permanente e su materia diversa dalla carta esposti esclusivamente nella sede di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercizio, dell' esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati;
 - B. mezzi pubblicitari non d'esercizio.

Si intendono tali le scritte o simboli o altre a carattere permanente e su materia diversa dalla carta, quale che sia la loro natura, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio;
 - C. mezzi pubblicitari che indicano edifici di pubblica utilità ed interesse, sedi clubs e/o associazioni politiche, culturali, religiose, sportive sia a carattere pubblico che privato.

Art. 2

Classificazione secondo la sistemazione

1. A seconda della loro sistemazione i mezzi pubblicitari si distinguono come segue:
 - A. *“a parete”* (con scritta orizzontale o verticale) a piatto muro;
 - B. *“su supporti vari con attacco a parete od isolati”* (su cancelli, paline, catenelle salvapedone, a bandiera od orifiamma, ecc.);
 - C. *“su appositi spazi”* (tabelloni) mono o bifacciali predisposti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 3

Pubblicità ordinaria, luminosa od illuminata

1. Per pubblicità ordinaria s'intende quella eseguita mediante esposizione di insegne, fregi, cartelli, stendardi, mosaici e piastrelle anche applicate ai bordi dei marciapiedi, salvagenti ed altri mezzi similari.
2. Per pubblicità luminosa si intende quella in cui la sorgente di luce è incorporata.
3. Per pubblicità illuminata si intende quella che è resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

Art. 4

Classificazione dei cartelli

1. La cartellonistica stradale è così classificata:
 - A. secondo la funzione (posters, cartelli o altri mezzi pubblicitari):
 - pubblicitaria in genere;
 - informativa specifica ed ubicazionale di attrezzature, servizi locali, attività ecc...Per informativi ed ubicazionali devono intendersi cartelli od altri mezzi aventi per oggetto la segnalazione di luoghi o edifici di interesse turistico, storico, religioso, sanitario di interesse pubblico (comprese le stazioni di rifornimento, di assistenza tecnico - stradale, ecc...).
 - B. Secondo le caratteristiche tecniche.
2. I cartelli possono essere:
 - 2.1 luminosi:
 - con sorgente di luce propria;
 - con sorgente di luce esterna;
 - 2.2 non luminosi.
3. Ciascun tipo può avere la seguente collocazione:
 - 3.1 a parete;
 - 3.2 su pannello appoggiato al muro, ma infisso al suolo.
4. I cartelli isolati possono essere:
 - monofacciali;
 - bifacciali.

Art. 5

Tende

1. Come tende si definiscono i manufatti retraibili aventi funzioni di copertura saltuaria di spazi antistanti aperture in edifici o porticati prospicienti o comunque visibili da suolo pubblico.
2. Esse possono anche avere funzione pubblicitaria integrativa di quella sopradetta.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6

Collocamento in opera di mezzi pubblicitari e disposizioni da osservare

1. È vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario senza la preventiva autorizzazione del Sindaco, sentita la Commissione Comunale di Edilizia.

2. Per ottenere l'autorizzazione gli interessati dovranno presentare un progetto dell'insegna e/o targa con i seguenti elaborati:
 - a. testo dell'iscrizione, con l'indicazione dei particolari costruttivi e decorativi di completamento, dei materiali e dei colori proposti;
 - b. fotografia del luogo dove è prevista l'apposizione dell'insegna e/o targa;
 - c. relazione illustrativa, ove occorre.
3. Sono ad esclusivo carico del concessionario i lavori relativi:
 - a. al collocamento in opera dei mezzi pubblicitari ed alla loro manutenzione;
 - b. al ripristino delle pareti, degli intonaci e delle tinteggiature, sia in occasione dell'installazione, sia di eventuali modifiche, sia di rimozione degli impianti.
4. È considerata abusiva l'installazione di mezzi pubblicitari che non risulti conforme alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per ubicazione, sistemazione, tipo, forma e dimensione. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata agli impianti in opera.
5. Per le attrezzature sporgenti dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:
 - a. per gli impianti collocati in corrispondenza di vie e piazze pubbliche sprovviste di marciapiedi, l'altezza del mezzo pubblicitario non dovrà essere inferiore a metri 4,50 dal piano stradale;
 - b. gli impianti installati nelle vie e piazze pubbliche dotate di marciapiedi o con fabbricati balconati dovranno essere contenuti in lunghezza di cm. 20 entro il bordo del marciapiede e/o balcone medesimo e l'altezza non dovrà essere inferiore a metri 2,50 dal piano del marciapiede o dell'area sopraelevata. Per le strade dotate di fabbricati balconati e sprovviste di marciapiedi sopraelevati, l'altezza minima del mezzo pubblicitario non potrà essere inferiore all'intradosso dei balconi. La sporgenza del mezzo pubblicitario comunque non dovrà superare metri 1,20 dal filo muro;
 - c. non è ammessa la collocazione di mezzi pubblicitari in punti tali da poter generare confusione con la segnaletica stradale o comunque tali da intralciare la circolazione.

Art. 7

Manutenzione

1. Tutte le autorizzazioni di pubblicità si intendono rilasciate alla condizione che il richiedente si impegni alla manutenzione dei mezzi stessi.
2. Pertanto, a suo insindacabile giudizio, la Civica Amministrazione ha la facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, riverniciatura, e sostituzione nonché di manutenzione che saranno ritenuti utili per mantenere la pubblicità secondo le necessità suggerite dal decoro cittadino.
3. La Civica Amministrazione potrà parimenti prescrivere in qualsiasi momento l'esecuzione

delle modifiche e degli spostamenti che saranno ritenuti necessari.

4. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra, entro il termine che verrà caso per caso stabilito dalla Civica Amministrazione, e comunque non oltre 30 giorni, le relative autorizzazioni di pubblicità verranno senz'altro revocate e si provvederà, ai sensi di legge, alla rimozione forzata dei mezzi installati.

Art. 8

Anticipata rimozione della pubblicità per ordine del Comune

1. Nel caso di rimozione della pubblicità ordinata, con provvedimento motivato, dal Comune, prima della scadenza dell'autorizzazione, il concessionario avrà diritto al solo rimborso della quota di imposta rispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso o compenso ed indennità.
2. In tal caso il concessionario dovrà provvedere a rimuovere la pubblicità non oltre quindici giorni dalla data di notifica dell'ordinanza della Civica Amministrazione e la rimozione dovrà comprendere gli eventuali sostegni, telai, pali ed appoggi.
3. Ove il concessionario non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto di legge.

CAPO III

DISCIPLINA PARTICOLARE SULLA COLLOCAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI E TENDE

Art. 9

Suddivisione e classificazione del territorio comunale

1. Ai fini della collocazione dei mezzi pubblicitari e delle tende il territorio comunale viene così suddiviso:
 - a. edifici monumentali, facciate ed ambienti di notevole carattere culturale come individuati dal P.R.G.C.;
 - b. centro Storico come delimitato dall'apposita tavola di P.R.G.C.;
 - c. restanti parti dei centri urbani come individuati dal P.R.G.C.;
 - d. zone esterne ai Centri Urbani.

Art. 10

Caratteristiche dei mezzi pubblicitari per la zona "a"

1. Fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia, sugli edifici di cui alla lettera A) del

precedente art. 9 è vietata la collocazione di qualsiasi tipo di pubblicità.

2. È soltanto ammessa l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui alle lettere A) e C) del precedente art. 1, mediante targhe da collocarsi sui muri ai lati dell'ingresso, la cui massima dimensione non deve superare cm. 40 X 50, purché non alterino o coprano le strutture architettoniche dell'edificio. Le targhe devono essere nel materiale, nei colori e nei caratteri delle scritte, tali da armonizzarsi con la rappresentatività e le caratteristiche dell'edificio.
3. Nel caso in cui le targhe siano più di una, esse devono essere allineate o composte in maniera idonea ed armonizzata ed uniformi nei materiali, dimensioni, colori e caratteri.
4. Ferme restando le norme relative all'armonico inserimento del mezzo pubblicitario nello stabile, gli esercizi pubblici ed i negozi potranno collocare insegne frontali ordinarie entro o soprastanti ai limiti degli stipiti dell'architrave o dell'archivolto che delimitano le rispettive aperture.
5. Sono comunque vietati i mezzi luminosi e sono ammessi quelli illuminati.
6. Eventuali eccezioni potranno essere consentite previo motivato parere favorevole della Commissione Comunale di Edilizia e della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte.

Art. 11

Caratteristiche dei mezzi pubblicitari nella zona "B"

1. Sono ammesse le insegne di cui ai punti A) e C) dell'art. 1 con esclusione di qualsiasi altro mezzo pubblicitario all'esterno dell'esercizio.
2. Per gli esercizi posti al piano terra le insegne devono essere collocate all'interno e/o soprastante la luce dei vani dell'esercizio, mentre per quelli posti ai piani superiori le insegne devono essere applicate sulla superficie del muro evitando deturpazioni della partitura e delle decorazioni architettoniche.
3. Esse devono armonizzare, nelle dimensioni, nei colori, nei caratteri delle scritte, con il carattere dell'edificio, non devono coprire le grate di ferro battuto (grate di finestre, di sovraporte e di balconi).
4. Le targhe professionali, la cui massima dimensione non deve superare cm. 20h x 40b possono essere collocate sui muri ai lati dell'ingresso, purché non alterino o coprano le strutture architettoniche dell'edificio, oppure sui battenti.
5. Nel caso in cui le targhe professionali siano più di una, esse devono essere allineate e/o composte in maniera idonea ed armonizzata e devono avere dimensioni, materiali, colori e caratteri uniformi.
6. L'installazione di insegne degli esercizi di interesse pubblico primario è regolamentata dalle norme di legge vigenti in materia. Eventuali eccezioni potranno essere consentite previo
7. motivato parere favorevole della Commissione Comunale di Edilizia.

Art. 12

Caratteristiche dei mezzi pubblicitari nella zona “C”

1. Sono ammessi tutti i tipi di mezzi pubblicitari sia di esercizio sia non di esercizio, come definiti dal Capo Primo del presente regolamento, esclusa la cartellonistica stradale pubblicitaria che è ammessa negli appositi spazi all'uopo destinati dall'Amministrazione Comunale.
2. I mezzi pubblicitari di cui sopra possono essere vietati sulle ringhiere di terrazzi e di balconi, sui tetti a falda e sulle cancellate.
3. Per le targhe professionali vigono le disposizioni di cui al precedente art. 11 comma 4.
4. I mezzi pubblicitari in genere devono comunque armonizzarsi con le caratteristiche dell'edificio su cui sono collocati.

Art. 13

Caratteristiche dei mezzi pubblicitari nella zona “D”

1. Oltre ai mezzi pubblicitari previsti nel precedente art. 12 è ammessa in questa zona la cartellonistica stradale di cui all'art. 4.
2. Per i cartelli isolati la superficie massima consentita è di mq. 6 ai sensi del comma 4 dell'art. 11 D.P.R. 15/06/1959 n. 393.
3. Essi non dovranno essere posti ad un'altezza inferiore di metri 1,30 dal piano stradale.

Art. 14

Norme di sicurezza per la viabilità inerenti tutte le zone

1. Ferme restando le limitazioni specifiche indicate negli articoli concernenti le singole zone e fatti salvi i diritti e le competenze dell'A.N.A.S. e dell'Amministrazione Provinciale sono vietati i cartelli isolati lungo i tracciati delle strade urbane, lungo le tangenziali ed i relativi raccordi ed immissioni.
2. La loro collocazione è solo ammessa ad una distanza non inferiore ai 3 metri dal ciglio delle strade ai sensi del comma 4 dell'art. 11 D.P.R. 15/06/1959 n. 393 o a maggiori distanze, ove costituiscano ostacolo alla visibilità.
3. Non dovranno comunque essere collocati a distanza minore di 200 metri, prima dei segnali stradali o semaforici e di 100 metri dopo i segnali stessi.
4. La distanza tra cartello e cartello non dovrà essere inferiore ai metri 100 per ogni lato di strada, fatti salvi comunque i vincoli e divieti posti a tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche o di complessi e manufatti di interesse storico, ambientale ed artistico.

Art. 15

Norme di installazione delle tende

1. Le tende debbono armonizzarsi con le caratteristiche della zona e dell'edificio su cui sono installate. In ogni corpo di fabbricato esse debbono presentare caratteri di uniformità per tipo, forma e colore.
2. Al piano terra è vietata l'installazione di tende lungo le strade sprovviste di marciapiedi e/o salvapedoni. Dove consentite, la loro sporgenza - compresa la relativa armatura - deve essere contenuta di cm. 20 entro il bordo del marciapiede e/o salvapedone e non possono sporgere al di sotto di metri 2,20 dal piano di pubblico passaggio.

CAPO IV

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art. 16

Adeguamento alle presenti norme dei mezzi pubblicitari e tende già installati

1. Per i mezzi pubblicitari già installati al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, e da questo difforni, ai titolari delle relative autorizzazioni sono concessi tre anni di tempo per l'adeguamento degli impianti alla nuova normativa.
2. Per le tende già installate al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, e da questo difforni, ai titolari delle relative autorizzazioni, il termine per l'adeguamento alla nuova normativa è ridotto ad un anno.
3. In difetto la Civica Amministrazione disporrà per la rimozione con la procedura prevista dal precedente art. 8.

Il presente schema di regolamento si dichiara fare parte integrante e sostanziale della deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 in data 14 Ottobre 1982.

INDICE

CAPO I - AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1	Classificazione dei mezzi pubblicitari di esercizio e non di esercizio	pag.	3
Art. 2	Classificazione secondo la sistemazione	pag.	3
Art. 3	Pubblicità ordinaria, luminosa od illuminata	pag.	3
Art. 4	Classificazione dei cartelli	pag.	4
Art. 5	Tende	pag.	4

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6	Collocamento in opera di mezzi pubblicitari e disposizioni da osservare	pag.	4
Art. 7	Manutenzione	pag.	5
Art. 8	Anticipata rimozione della pubblicità per ordine del Comune	pag.	6

CAPO III

DISCIPLINA PARTICOLARE SULLA COLLOCAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI E TENDE

Art. 9	Suddivisione e classificazione del territorio comunale	pag.	6
Art.10	Caratteristiche dei mezzi pubblicitari per la zona "a"	pag.	6
Art.11	Caratteristiche dei mezzi pubblicitari nella zona "B"	pag.	7
Art.12	Caratteristiche dei mezzi pubblicitari nella zona "C"	pag.	8
Art.13	Caratteristiche dei mezzi pubblicitari nella zona "D"	pag.	8
Art.14	Norme di sicurezza per la viabilità inerenti tutte le zone	pag.	8
Art.15	Norme di installazione delle tende	pag.	9

CAPO IV

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art.16	Adeguamento alle presenti norme dei mezzi pubblicitari e tende già installati	pag.	9
--------	---	------	---